

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIANCIO, COMINATO, PASTORE, RIDI, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, BELLINI, BENEVELLI, BERNARDI ANTONIO, BOCCHI, CALONACI, CANNELONGA, CAPRILI, CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI, GELLI, GRADI, GROTTOLA, GUERRINI, MACIS, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RONZANI

Presentata il 15 aprile 1984

Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La esigenza di apportare modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1977, n. 192 che reca norme per la disciplina della produzione e della vendita dei molluschi eduli lamellibranchi è ormai da tempo all'attenzione del Parlamento. Nella precedente legislatura si era anche arrivati ad approvare in sede legislativa, nella Commissione Sanità della Camera, un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge del Governo n. 3369 e della proposta di legge Sandomenico e altri, ma l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito che esso venisse approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

La legge 192 rappresenta indubbiamente uno strumento importante per la salvaguardia della salubrità del prodotto, nell'interesse dei consumatori e del-

l'igiene pubblica. Tuttavia, sin dall'indomani della sua approvazione apparve chiara la difficoltà di dare pratica attuazione a una serie di norme in essa contenute. Tanto è vero che, per circa 6 anni, è stato indispensabile ricorrere a successive proroghe dell'entrata in vigore di talune sue disposizioni.

Oggi la legge n. 192 è finalmente entrata in vigore. Non sono stati però, nel frattempo, eliminati quegli aspetti che ne hanno così a lungo ritardato la integrale applicazione; né sono state introdotte quelle modifiche e integrazioni che sia il Governo che il Parlamento, con la loro iniziativa nel corso della precedente legislatura, avevano riconosciuto come indispensabili ai fini di una applicazione della legge n. 192 tale da garantire pienamente e contemporaneamente la igienici-

tà del prodotto e i giusti interessi dei produttori. Il fatto, anzi, che tali modifiche e integrazioni non vi siano state ha avuto ed ha negative ripercussioni sia dal punto di vista della garanzia della sicura igienicità del prodotto che dal punto di vista della tutela delle giuste esigenze dei pescatori e degli allevatori.

Di qui, dunque, oggi la esigenza di riprendere il discorso interrotto a causa della conclusione anticipata della precedente legislatura senza perdere altro, prezioso tempo. Ciò tanto più se si tiene presente che, nel frattempo, i problemi del comparto della molluschicoltura, che è uno dei più importanti del settore della pesca, si sono fatti ancora più pesanti; e che una normativa più equilibrata, in fatto di controlli igienico-sanitari, può aiutare il superamento delle difficoltà attuali.

La produzione dei molluschi, in Italia, è stimata in circa 1.600.000 quintali l'anno; e il 60 per cento di tale produzione è rappresentato dalle vongole che, con 900.000-1.000.000 di quintali l'anno, costituiscono il 12 per cento della produzione ittica nazionale. Dal punto di vista occupazionale inoltre, sono diverse migliaia i pescatori e gli allevatori interessati, oltre agli addetti alla industria di trasformazione.

Si tratta, quindi, di un settore fondamentale per l'economia della pesca rispetto al quale non è assolutamente accettabile un atteggiamento che non tenga nel dovuto conto le giuste esigenze che esprime.

La nostra proposta di legge vuole rappresentare un contributo nella direzione prima indicata.

Con essa, noi avanziamo proposte di modifica e integrazione che, mentre ci sembrano rispondere meglio alle attese dei pescatori e degli allevatori, nulla tolgono alla efficacia dei controlli igienico-sanitari sui prodotti della molluschicoltura e, anzi, rimuovono quegli ostacoli di vario ordine che tuttora rendono difficile la piena applicazione della legge n. 192.

Venendo al merito dei singoli articoli, la nostra proposta di legge prevede, al-

l'articolo 1, attraverso integrazioni e modifiche all'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192: a) la possibilità di classificare come approvate o condizionate, anche su richiesta degli operatori del settore, sia zone acquee marine non classificate e considerate perciò precluse sia specchi d'acqua già classificati come preclusi ma nei quali si sono determinate situazioni nuove di rimozione delle cause di contaminazione ed insalubrità, venendo in tal modo incontro alle esigenze di pescatori ed allevatori di ampliare le aree di coltivazione e raccolta dei molluschi; b) lo snellimento delle procedure relative alle concessioni, non prevedendo ulteriori accertamenti igienico-sanitari per acque che già sono state dichiarate approvate o condizionate e quindi con i requisiti necessari per la coltivazione e la raccolta; c) il pagamento, ai fini della concessione demaniale, del canone « meramente ricognitorio », di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, per le cooperative dei pescatori, con l'obiettivo di favorire e incentivare lo sviluppo della cooperazione nel settore della molluschicoltura; d) una riformulazione del comma undicesimo diretta a garantire, per una migliore informazione sia dei consumatori che delle autorità preposte alla vigilanza nel settore e delle organizzazioni ed enti in vario modo interessati alla pesca (compreso il mondo della ricerca), una più ampia diffusione delle mappe delle acque marine e lagunari classificate e dei relativi aggiornamenti.

All'articolo 2, la nostra proposta di legge — con una integrazione all'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192 — assicura una più adeguata e doverosa tutela del lavoro del molluschicoltore che si venga a trovare nella condizione di vedersi revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione in zone acquee divenute insalubri per cause a lui non imputabili, con la possibilità di reintegro nella zona d'acqua in cui svolgeva precedentemente la sua attività quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

L'articolo 3, che modifica l'intero articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, introduce alcune novità di rilievo rispetto al precedente disposto della legge n. 192. Innanzitutto, viene prevista la possibilità che negli impianti di allevamento siti in acque approvate e condizionate possano essere allevati molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alle specie non depurabili stabilendo però una destinazione differenziata a seconda che si tratti di molluschi provenienti da acque approvate o condizionate: i primi possono essere destinati indifferentemente sia al consumo diretto che alla surgelazione al naturale dopo essere stati sottoposti alle sole operazioni di cernita, lavaggio, ecc., in quanto non presentano problemi di carattere sanitario, mentre i secondi dovranno essere avviati alle operazioni di trasformazione (conservazione in scatola, surgelazione di molluschi cotti, preparazioni gastronomiche precotte). Inoltre, per effetto del settimo comma quale risulta dalla presente proposta di legge, i molluschi a sviluppo naturale depurabili provenienti da zone acque condizionate possono essere destinati agli impianti di depurazione e quindi al consumo diretto, anziché all'industria alimentare, quando risulti escluso ogni rischio di raccolta in acque precluse.

Infine, l'articolo 3 prevede altre due importanti novità:

a) la facoltà concessa al direttore tecnico-sanitario del centro di depurazione di non procedere alle operazioni di depurazione qualora ritenga, sotto la sua responsabilità, che il prodotto proveniente da acque approvate sia salubre. La ragione di questa modifica sta nel fatto che i molluschi provenienti da acque approvate hanno per legge i requisiti igienico-sanitari dei molluschi che hanno subito il trattamento di depurazione per cui non si vede la necessità di sottoporli alla depurazione. D'altra parte, come l'esperienza di questa prima fase di applicazione della legge n. 192 dimostra, il direttore tecnico-sanitario è perfettamente in grado di valutare la salubrità del prodotto in relazione alla provenienza (anche perché

conosce bene il pescatore o l'allevatore), senza costringerlo a sottoscrivere certificati di avvenuta depurazione anche quando tale processo può aver avuto la durata di pochi minuti. Concedendo inoltre questa facoltà (di cui peraltro non è obbligatorio servirsi), si hanno anche maggiori garanzie sull'effettiva depurazione dei molluschi provenienti da acque condizionate in quanto si liberano gli impianti di depurazione (che restano insufficienti) dall'obbligo inderogabile di depurare anche i molluschi provenienti da zone acque approvate;

b) la possibilità di avviare al consumo diretto, dopo i trattamenti di cui alla lettera b) del primo comma, le vongole (*venus gallina*) purché rispondano alla condizione e ai requisiti microbiologici fissati dal Ministero della sanità con proprio decreto.

L'articolo 4, che è aggiuntivo rispetto al testo della legge n. 192, consente l'utilizzazione di seme o novellame di molluschi (delle dimensioni indicate nel testo) se proveniente da acque precluse per soli motivi microbiologici o biologici e non per contaminazione di ordine chimico, consentendo la possibilità di raccolta anche su manufatti, in quanto il successivo prolungato periodo di allevamento è tale da assicurare, già molto prima del completo sviluppo dei molluschi, le più adeguate garanzie microbiologiche e biologiche sulla salubrità del prodotto.

L'articolo 5 modifica il corrispondente articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e prevede, a integrazione del primitivo testo:

a) l'obbligo, per le regioni, di comunicare al Ministero della sanità — Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione — le nuove autorizzazioni all'impianto e all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

b) l'obbligo dell'esposizione della lista ufficiale degli impianti di depurazio-

ne e dei centri di raccolta, oltre che negli esercizi di vendita di cui all'articolo 9 della legge n.192, anche nelle altre sedi indicate nella proposta di modifica in modo da assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione a scopo informativo sia per gli organi di vigilanza che per i consumatori;

c) l'obbligo per i titolari o responsabili degli esercizi in cui vengono venduti o somministrati molluschi eduli a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto prevedendo il sequestro e la distruzione per ovvie ragioni di salute pubblica di quei quantitativi di molluschi provenienti da impianti di depurazione o da centri di raccolta non inclusi nella lista ufficiale.

L'articolo 6, che apporta modifiche al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e introduce una integrazione allo stesso articolo, consente:

a) la possibilità, per gli impianti di minore dimensione, di affidare — con apposita convenzione — la direzione tecnico-sanitaria a istituti o laboratori di analisi qualificati, con una riduzione per questa via anche dei relativi costi;

b) la definizione dei limiti di responsabilità, rispetto alla salubrità del prodotto, del direttore tecnico-sanitario dell'impianto di depurazione e del responsabile del centro di raccolta.

All'articolo 7, aggiuntivo rispetto al testo attuale della legge 2 maggio 1977, n. 192, si prevede la possibilità di far affluire ai centri di raccolta i molluschi eduli non depurabili nelle confezioni da destinare al consumo, senza dover ricorrere al confezionamento in sacchi rossi, sconfezionamento e riconfezionamento nei centri di raccolta stessi.

L'articolo 8, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, prevede le indicazioni da riportare sulle confezioni provenienti da impianti di depurazione o dai centri di raccolta, a garanzia innanzitutto della salubrità del prodotto e del consumatore.

L'articolo 9, a modifica e integrazione dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, introduce la possibilità — particolarmente importante per il Mezzogiorno — di vendita dei molluschi per il commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 19 maggio 1976, n. 398, a condizione naturalmente che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi e i locali di cui all'articolo 11 della legge n. 192; estende il divieto di immersione dei molluschi, prevedendo anche pene più severe commisurate alla gravità dei reati; disciplina il trasporto e la commercializzazione degli invertebrati marini eduli, disponendo l'utilizzazione delle medesime attestazioni di scorta previste per i molluschi eduli non depurabili.

L'articolo 10, aggiuntivo rispetto all'articolo 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, disciplina l'immissione al consumo delle confezioni di molluschi provenienti dalla importazione, a salvaguardia sia del consumatore che della stessa produzione nazionale.

L'articolo 11 introduce pene più severe per le infrazioni alle disposizioni concernenti il deposito e la vendita dei molluschi a garanzia anch'esso della salubrità del prodotto e degli interessi del consumatore.

L'articolo 12 è aggiuntivo rispetto al testo attuale della legge n. 192 e si propone la costituzione, presso il Ministero della sanità, di un comitato tecnico consultivo per la molluschicoltura, con l'obiettivo di fornire al suddetto Ministero un supporto tecnico per la definizione di problemi di vario ordine riguardanti il settore della molluschicoltura e, insieme, uno strumento di coordinamento con l'attività svolta nel settore da altre amministrazioni e organizzazioni (compresi: per il Ministero della marina mercantile, oltre alla Direzione generale della pesca marittima, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare; l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; le organizzazioni cooperative e di categoria a base nazionale).

L'articolo 13 — integrativo dell'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192 — demanda al Ministro della sanità il compito di disciplinare con propri decreti altre materie attinenti al settore della molluschicoltura, oltre quelle già previste dal suddetto articolo 12 della legge n. 192, con l'obiettivo di assicurare più omogeneità e univocità nella normativa e di rispondere, con più tempestività e maggiore aderenza alle singole situazioni, alle esigenze degli operatori del settore. L'articolo 13, inoltre, stabilisce esplicitamente la possibilità di conferire il prodotto agli impianti di depurazione o ai centri di raccolta attivati anche in regioni diverse da quella di produzione, sulla base del principio della libera circolazione delle merci sul territorio nazionale e della necessità di combattere tendenze a costringere i produttori a conferire i molluschi agli impianti di depurazione e ai centri di raccolta della regione di produzione. In questo modo, non solo si combatte il tentativo di dare vita, di fatto, a situazioni di monopolio, ma si contribuisce anche a determinare un livellamento dei costi di depurazione che non potranno così interferire, in modo indebito, a turbativa del mercato.

L'articolo 14 — aggiuntivo rispetto al testo attuale della legge 2 maggio 1977, n. 192 — risponde all'esigenza di semplificare e rendere più rapide le procedure per

la concessione delle aree demaniali necessarie per la costruzione degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta, estendendo anche a queste concessioni il beneficio del canone « meramente ricognitorio ».

L'articolo 15 — anch'esso aggiuntivo rispetto al testo attuale della legge 2 maggio 1977, n. 192 — prevede agevolazioni fiscali per gli enti pubblici, le cooperative e i loro consorzi, con l'obiettivo di favorire e incentivare la presenza pubblica e la cooperazione nel campo della costruzione di impianti di depurazione e centri di raccolta.

L'articolo 16, infine, stabilisce la competenza del presidente della Giunta regionale ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 192. Tale scelta appare coerente con le competenze attribuite dalla riforma sanitaria alle regioni. Si è ritenuto inoltre di individuare nel presidente della Giunta regionale il titolare di tale competenza (con possibilità comunque di trasferirla a un suo delegato), in quanto organo di rappresentanza esterna della regione.

L'articolo 16 chiarisce altresì (anche se può apparire superfluo) che alla disciplina delle sanzioni amministrative si applicano le norme dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto sarà il pretore a decidere sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni del presidente della Giunta regionale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« Su richiesta degli interessati al settore della molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come approvate o condizionate, secondo le modalità e i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12, zone acquee marine già considerate precluse ai sensi del precedente comma.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come precluse ai sensi del primo comma del presente articolo, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

Tutte le analisi di cui ai precedenti commi sono a carico delle regioni ».

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

Dopo il decimo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della concessione demaniale prevista dal presente articolo, le cooperative dei produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento del canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione ».

L'undicesimo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« La regione predispone la mappa delle acque marine e lagunari classificate ai

sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata. A cura della regione, tale mappa e i relativi aggiornamenti sono pubblicati e distribuiti alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta i quali la espongono al pubblico, ai comuni litoranei, ai comandi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dei vigili urbani competenti per i comuni stessi, agli uffici del genio civile per le opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile, al Ministero dell'agricoltura e foreste, alle organizzazioni cooperativistiche di categoria a livello regionale e provinciale.

Tale mappa ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati dal Ministero della marina mercantile agli enti pubblici di ricerca che ne facciano formale richiesta e che da esso sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 ».

ART. 2.

Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi dei commi precedenti, in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2, una corrispondente superficie acquea di allevamento in zona possibilmente viciniore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora le acque già classificate come « precluse » ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengano riclassificate, ri-

sultando rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquea riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del comma precedente.

I provvedimenti di revoca adottati ai sensi del secondo comma devono essere comunicati anche al Ministero della sanità ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di allevamento ubicati in zone acquee approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

a) al trattamento di depurazione, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Il direttore tecnico-sanitario dell'impianto di depurazione, sotto la propria responsabilità, può consentire che i molluschi depurabili provenienti da acque approvate vengano sottoposti alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura.

Nei centri di raccolta appoggiati o meno ai centri di depurazione regolarmente autorizzati possono essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma.

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltre agli impianti di

depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

1) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente primo comma, previa esecuzione dei trattamenti ed operazioni di cui alla lettera *a*);

2) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee condizionate, sedi di banchi o giacimenti naturali, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti per la surgelazione di molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma. Tali molluschi, tuttavia, se depurabili, possono essere destinati agli impianti di depurazione, quando la competente autorità sanitaria abbia dichiarato che la ubicazione delle zone acquee condizionate di provenienza è tale da escludere qualsiasi rischio di raccolta in acque precluse, ed essere inviati, dopo i trattamenti e le operazioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

I molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie *venus gallina* provenienti da banchi o giacimenti naturali siti in acque condizionate — come pure, nel caso di applicazione dell'articolo 1, secondo comma, altri invertebrati marini eduli — possono essere destinati al consumo diretto, previa esecuzione, nei centri

di raccolta, delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, purché rispondano alle condizioni ed ai requisiti microbiologici fissati dal Ministero della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Chiunque contravviene al disposto del primo, quinto e sesto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa del pagamento di una ammenda da lire quattrocentomila a lire tre milioni, da lire seicentomila a lire sei milioni e da lire settecentomila a lire sette milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Il seme o il novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indicato all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti, può essere raccolto in acque classificate precluse per soli motivi microbiologici o biologici. Tale raccolta può avvenire anche su manufatti (dighe, briccole, murazzi e simili) ed è subordinata al preventivo nulla osta dell'autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali che lo rilascia all'inizio di ciascuna campagna di pesca, nonché di quella marittima, che predispongono le necessarie misure di controllo.

È vietata l'immissione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi aventi dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ».

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo della autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali.

Presso la suddetta autorità è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonché degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e lagunari autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

Copia dell'elenco deve essere inviata, a cura delle regioni, al Ministero della sanità — Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

È fatto obbligo alle regioni di comunicare al Ministero della sanità — Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. Tale comunicazione deve essere fatta tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma, nonché nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli altri esercizi dove vengono somministrati o comunque distribuiti i molluschi eduli lamellibranchi.

I titolari o responsabili degli esercizi in cui vengono comunque venduti o somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto, detenuto per la vendita o la somministrazione, da impianti di depurazione o centri di raccolta inclusi nella lista ufficiale di cui al presente articolo.

I molluschi eduli lamellibranchi, detenuti presso gli esercizi di vendita ed i ristoranti di cui al precedente comma per la vendita o la somministrazione, provenienti da impianti di depurazione o da centri di raccolta non inclusi nella lista ufficiale di cui al presente articolo devono essere sequestrati e distrutti in quanto potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Ai fini dei controlli sulla regolare provenienza del prodotto di cui ai precedenti commi, i titolari o responsabili dei ristoranti e dei pubblici esercizi dove vengono somministrati molluschi eduli sono tenuti in ogni caso a conservare per almeno trenta giorni le attestazioni di scorta di cui all'articolo 9 e le etichette di cui all'articolo 7.

Chiunque contravviene al disposto del sesto, ottavo e nono comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni ».

ART. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sono aggiunti i seguenti:

« La direzione tecnico-sanitaria degli impianti può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi specificatamente attrezzati ed autorizzati dalle competenti autorità sanitarie regionali.

In tal caso nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume le responsabilità del direttore tecnico sanitario ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Il direttore tecnico-sanitario dell'impianto di depurazione ovvero il responsabile del centro di raccolta rispondono della salubrità del prodotto ai sensi del precedente comma fintanto che le confezioni sigillate rimangono integre e le condizioni di trasporto e di conservazione sono rispondenti a quanto previsto dalla legge ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — I centri di raccolta di cui al primo comma dell'articolo 5, sono a tutti gli effetti strutture ausiliarie di controllo igienico-sanitario; ad essi possono affluire i molluschi eduli lamellibranchi non depurabili nelle confezioni da destinare al consumo preparate dai produttori.

Nei centri di raccolta si procede all'eventuale ultimazione del confezionamento e dell'etichettatura esterna delle confezioni ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Le confezioni provenienti da impianti di depurazione o da centri di raccolta, opportunamente sigillate in modo da non essere manomesse senza effrazione, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi ed essere munite di apposite etichette di colore verde, inalterabili ed inamovibili, riportanti le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e sede dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta di provenienza, con il rispettivo numero di registrazione regionale e gli estremi del relativo decreto di autorizzazione;

b) specie di molluschi eduli contenuti, identificata con il nome scientifico latino e quello corrispondente italiano, desunti dal decreto del Ministro della marina mercantile 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1983, n. 210;

c) tara, con l'avvertenza che il peso della confezione va riscontrato all'atto della vendita;

d) termine minimo di conservazione riferito al quinto giorno successivo a quello del confezionamento apponibile mediante punzonatura in modo da risultare ben leggibile con la dicitura " da consumarsi entro..." integrato dall'avvertenza " purché conservato alla temperatura di + 6 gradi centigradi „;

e) numero di serie delle etichette , corrispondente al numero di codice fiscale o di partita IVA dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta ».

ART. 9.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È vietata la vendita ambulante, con esclusione delle sole forme di commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 19 maggio 1976, n. 398, e a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali di cui all'articolo 11. È vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino e lagunare nonché il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Per il trasporto e la commercializzazione degli invertebrati marini eduli di cui all'articolo 1, secondo comma, debbo-

no essere utilizzate le medesime attestazioni di scorta previste per i molluschi eduli lamellibranchi non depurabili ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque contravviene alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

ART. 10.

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Le confezioni dei molluschi eduli lamellibranchi provenienti da importazione e destinati al consumo debbono riportare un'etichetta dalla quale risulti:

- a) paese di provenienza;
- b) ditta presso la quale il prodotto è stato lavorato;
- c) data di scadenza del prodotto ».

ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire centomila a lire tre milioni ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. — Presso il Ministero della sanità è costituito il Comitato tecnico-consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o loro delegati:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità che lo presiede con delega del Ministro;

2) un funzionario della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario tecnico della Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) due funzionari del Ministero della marina mercantile di cui uno appartenente alla Direzione generale della pesca marittima e l'altro all'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

5) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste — Direttore generale caccia e pesca;

6) un funzionario tecnico dell'Istituto superiore di sanità;

7) tre rappresentanti delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

8) tre rappresentanti delle altre associazioni di categoria a base nazionale;

9) il Direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario del Ministero della sanità di cui al numero 2).

Il Comitato tecnico consultivo può avvalersi, caso per caso, di esperti del settore e può invitare rappresentanti tecnici delle regioni e delle province di volta in volta interessate.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimica, fisica e biologica;

b) pareri sui problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi con riferimento alle malattie infettive portate da tali invertebrati marini;

c) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla mate-

ria ed in particolare per quanto previsto dall'articolo 9, quarto comma, e dall'articolo 12 della presente legge;

d) valutazione tecnica di omogeneità funzionale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta ».

ART. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Comitato tecnico-consultivo per la molluschi-coltura, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione o ai centri di raccolta attivati anche in regioni diverse da quelle di produzione;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquee per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultano idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) i tipi di controlli analitici da effettuare negli impianti di depurazione con l'indicazione del relativo significato igienico-sanitario e delle attrezzature di laboratorio per gli stessi richieste;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonché il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido e diretto alla verifica della efficacia del processo di depurazione;

6) le modalità di lavorazione, confezionamento e trasporto per singole specie

di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e non depurabili ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis. — Gli impianti di depurazione e i centri di raccolta di cui alla presente legge sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse urgenti ed indifferibili. Le relative domande di concessione di aree demaniali fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dall'articolo 43 del codice della navigazione nonché del beneficio del canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 39 del codice della navigazione.

Le aree demaniali marittime e lagunari eventualmente necessarie per la costruzione degli impianti sono concesse a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione. Alla domanda di concessione di aree di spiagge lacuali si applica il principio preferenziale per le industrie della pesca sancito dall'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726 ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 20 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è aggiunto il seguente:

« ART. 20-bis. — Gli enti pubblici, le cooperative e loro consorzi sono soggetti all'IVA con l'aliquota del 2 per cento nel caso di:

a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di impianti o stabilimenti di depurazione o centri di raccolta di cui agli articoli 5 e 6;

b) concessioni degli impianti di cui alla lettera a) effettuate dalle imprese costruttrici;

c) forniture di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per la costruzione degli impianti medesimi ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 20-*bis* della legge 2 maggio 1977, n. 192, di cui all'articolo precedente, è aggiunto il seguente:

« ART. 20-*ter*. — Competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è il presidente della Giunta regionale o un suo delegato.

Contro l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Giunta regionale, gli interessati possono proporre opposizione a norma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».